

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Sky Italia Srl (*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 121

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 128

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 131

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 123

ALLEGATO 3 (*Emendamenti approvati*) ..... 134

AVVERTENZA ..... 127

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

**Audizione di rappresentanti di Sky Italia Srl.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Eric GERRITSEN, *vicepresidente comunicazione e affari pubblici di Sky Italia Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Settimo NIZZI (FI-PdL), Paolo COPPOLA (PD), Matteo MAURI (PD) e Lorenza BONACCORSI (PD).

Eric GERRITSEN, *vicepresidente comunicazione e affari pubblici di Sky Italia Srl*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Vicepresidente comunicazione e affari pubblici di Sky Italia Srl per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo PISO (NCD), *relatore*, ad integrazione degli elementi forniti nella seduta di ieri, segnala un'ulteriore disposizione del decreto-legge n. 90 del 2014 che risulta d'interesse per la IX Commissione, anche se non direttamente riconducibile al suo ambito di competenza.

Si tratta del comma 6 dell'articolo 1. Tale disposizione prevede la copertura

degli oneri derivanti dai maggiori oneri previdenziali connessi alla soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al netto dei risparmi derivanti dalla minore spesa per stipendi. Una quota di tali maggiori oneri è coperta attraverso un aumento, rispetto a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013, allegato 3), delle somme che i Ministeri devono accantonare e rendere indisponibili a valere sui loro stanziamenti per spese rimodulabili, nelle more della definizione degli interventi correttivi di *spending review*.

In particolare per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene confermata la somma di 113 milioni di euro per il 2014; la somma per il 2015 è incrementata da 153,1 a 165 milioni di euro; quella per il 2016 è incrementata da 155,4 milioni di euro a 170 milioni di euro; si introduce la previsione di una somma da accantonare di 163,7 milioni di euro per il 2017 e di 165,7 milioni di euro per gli anni 2018 e successivi.

Per il Ministero dello sviluppo economico viene confermata la somma di 55,6 milioni di euro per il 2014; la somma per il 2015 è incrementata da 81 a 88,5 milioni di euro; la somma per il 2016 è aumentata da 77,3 a 90,5 milioni di euro; si introduce la previsione di una somma da accantonare di 83,6 milioni di euro nel 2017 e di 85,1 milioni di euro negli anni 2018 e successivi.

Dagli accantonamenti rimangono escluse le spese della missione « Ricerca e innovazione »; gli stanziamenti relativi al fondo per lo sviluppo e la coesione; gli stanziamenti relativi per la realizzazione di opere ed attività connesse ad Expo 2015.

Una ulteriore quota dei maggiori oneri relativa all'anno 2014, pari a 2,6 milioni di euro, è coperta a valere sulle risorse del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita il relatore a formulare una propria proposta di parere.

Vincenzo PISO (NCD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S), ricorda che il proprio gruppo aveva evidenziato l'opportunità che l'Autorità di regolazione dei trasporti avesse sede a Roma, anziché a Torino. Ricorda altresì le ripetute le perplessità e critiche avanzate dal proprio gruppo in merito ai continui interventi in materia di *governance* dell'Agenda digitale italiana. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario TULLO (PD), dichiara, a nome del proprio gruppo, di concordare con la proposta di parere del relatore. In particolare, per quanto concerne il tema della sede delle Autorità indipendenti, osserva che a suo giudizio occorre valutare attentamente se sia opportuno concentrare tali sedi a Roma e, in particolare, per quanto riguarda l'Autorità di regolazione dei trasporti, modificare una decisione assunta soltanto pochi mesi fa. Rileva infatti che la decentralizzazione delle sedi delle Autorità contribuisce anche a rafforzarne l'autonomia.

Anna Maria CARLONI (PD) condivide le perplessità formulate dal collega Tullio in merito alle misure che centralizzano le sedi delle Autorità. Osserva che non si comprendono le motivazioni di tali misure, dal momento che anche gli ipotetici effetti di risparmio potrebbero essere conseguiti più efficacemente con altre modalità. Osserva altresì che in ragione del loro ambito di attività sono riconducibili alle competenze della Commissione sia l'Autorità di regolazione dei trasporti, sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, sulla base della legge istitutiva, ha sede a Napoli. Invita pertanto il relatore a inserire nella propria proposta di parere, analogamente al riferimento in essa già contenuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, anche un rilievo sull'opportunità che l'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni mantenga la propria sede a Napoli.

Michele Pompeo META, *presidente*, non ritiene che sia il caso chiedere al rappresentante del Governo di esprimere una valutazione sui contenuti della proposta di parere del relatore, in quanto ritiene che il Governo prenderà posizione sui contenuti del decreto nel corso dell'esame da parte della Commissione competente in sede referente. Propone pertanto di procedere alla votazione del parere.

Diego DE LORENZIS (M5S) rileva che l'esame del provvedimento da parte della Commissione risulta assolutamente inusuale. Osserva infatti che, di fronte ad una proposta di parere del relatore espressione della maggioranza, che reca condizioni e osservazioni rispetto al testo del decreto-legge adottato dal Governo, il rappresentante del Governo, pur presente ai lavori della Commissione, non assume posizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, per un verso osserva che la presenza del Governo ai lavori della Commissione in sede consultiva non è obbligatoria. Per altro verso ritiene che il parere sia finalizzato a sollecitare la Commissione competente in sede referente a considerare le questioni in esso sollevate. Proprio in vista di tale obiettivo la Commissione, come è solita fare, intende rendere il proprio parere nella seduta odierna, prima che scada il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, in modo che le condizioni e le osservazioni contenute nel parere possano essere riprese in proposte emendative. Sarà nella sede referente che il Governo, in relazione agli emendamenti presentati, assumerà posizione su tali questioni, anche in considerazione del fatto che la competenza generale e primaria sul decreto-legge spetta a un Ministero diverso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il viceministro Riccardo NENCINI evidenzia che la sua presenza è dettata in

primo luogo da ragioni di correttezza istituzionale e di rispetto nei confronti dei lavori della Commissione. Per quanto riguarda il merito delle questioni poste non può che far riferimento alle competenze generali, opportunamente richiamate dal presidente, sulle scelte di finanza pubblica e di *spending review* che non spettano al Dicastero di cui è espressione.

Vincenzo PISO (NCD), *relatore*, riformula la propria proposta di parere accogliendo l'integrazione prospettata dalla collega Carloni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Squeri 2.48, che prevede che il riordino degli strumenti di pianificazione sia finalizzato all'incremento dell'efficienza della mobilità e dell'accessibilità territoriale. Nel ritenere tali finalità implicite nel criterio di delega in esame, osserva che l'incremento di accessibilità si ottiene con investimenti sulla rete piuttosto che con interventi sulla pianificazione della mobilità.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con il parere del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) chiede al relatore l'accantonamento dell'emendamento a propria firma, al fine di un approfondimento.

La Commissione accantona l'emendamento Squeri 2.48.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento De Lorenzis 2.49, osserva che esso introduce alcune indicazioni relative alle caratteristiche che deve avere la banca dati già prevista dalla lettera g) in esame, in particolare disponendo che i dati contenuti nella stessa debbano essere resi disponibili in formato aperto, filtrati delle informazioni sensibili al fine del rispetto della *privacy*. Esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento venga riformulato come segue: «*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali e all'incidentalità da parte dei soggetti interessati, ove possibile in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando il rispetto della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali;"*».

Segnala che tale riformulazione, di carattere più generale, assorbe anche il contenuto degli emendamenti Catalano 2.3 e De Lorenzis 2.85.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento De Lorenzis 2.49, proposta dal relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) nel fare presente che l'emendamento a propria firma chiedeva che si rendessero disponibili dati in forma aggregata geograficamente, per poter procedere a valutazioni di carattere generale e non personale, ritiene che la locuzione « ove possibile » contenuta nella riformulazione potrebbe permettere al Governo di disattendere in ampia misura le prescrizioni dell'emendamento stesso in sede di attuazione della delega. Giudica inoltre superfluo il richiamo alla riservatezza dei dati personali, che potrebbe essere addotto come un ulteriore elemento dissuasivo rispetto alla diffusione dei dati, e propone invece di introdurre nella riformulazione il riferimento all'aggregazione dei dati che, di per sé, supererebbe la questione della riservatezza sui dati dei singoli.

Paolo COPPOLA (PD) ritiene che i dati cui si fa riferimento nella riformulazione dell'emendamento possano sicuramente, a livello tecnico, essere forniti in formato di tipo aperto e pertanto condivide la richiesta del collega De Lorenzis di sopprimere l'inciso « ove possibile ». Giudica invece che debba essere mantenuto il riferimento alla tutela della *privacy*, anche perché l'incrocio dei dati aggregati può permettere di ricavare informazioni sensibili.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che la locuzione « ove possibile » era stata inserita con l'intenzione di rafforzare la finalità di tutela della riservatezza dei dati personali. Ritiene pertanto che tale locuzione possa essere soppressa laddove generi il dubbio che limiti l'accessibilità dei dati. Fa inoltre presente che l'emendamento ha la finalità di avviare un percorso amministrativo che potrebbe portare anche ad un unico documento in formato elettronico contenente tutti i dati del veicolo; occorre peraltro essere consapevoli che l'attuazione di tali misure rende ne-

cessaria l'individuazione e la destinazione di apposite risorse finanziarie. Presenta quindi una ulteriore riformulazione dell'emendamento in cui viene soppresso l'inciso « ove possibile » (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S) accetta la riformulazione proposta da ultimo dal relatore. Osserva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interloquisce già a livello telematico con numerosi soggetti, come ad esempio gli organi che esercitano funzioni di polizia stradale e gli enti locali, e che i dati che vengono scambiati con tali amministrazioni potrebbero essere messi a disposizione degli utenti, adottando le necessarie precauzioni a tutela della riservatezza.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento De Lorenzis 2.49, da ultimo proposto dal relatore.

La Commissione approva la riformulazione dell'emendamento De Lorenzis 2.49 (*vedi allegato 3*), come da ultimo proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Catalano 2.3, accantonato nella seduta del 2 luglio scorso, e De Lorenzis 2.85.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Garofalo 2.50, fa presente che esso introduce un criterio relativo all'adozione di strumenti e metodologie per controllare la legalità e la regolarità dell'esercizio delle attività contemplate nel codice della strada, quali ad esempio officine di revisione e studi di consulenza automobilistica, qualora queste siano effettuate da soggetti privati. Pur se tale finalità può ritenersi già compresa in via generale nei principi di revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera i), esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento venga riformulato come segue: « *Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) introdu-*

zione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica;” ».

Vincenzo GAROFALO (NCD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Garofalo 2.50 proposta dal relatore.

La Commissione approva la riformulazione dell'emendamento Garofalo 2.50 proposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Garofalo 2.51 e Pagani 2.52, che introducono, per quanto concerne i criteri di delega di cui alla lettera *h*), uno specifico riferimento all'utilizzo di strumenti come il tachigrafo digitale. Ritiene che tale indicazione possa essere ripresa in un apposito ordine del giorno.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al relatore di effettuare un approfondimento sull'emendamento in esame ai fini di una riformulazione, dal momento che il tema in questione è di grande rilevanza per la competitività delle aziende italiane.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione sarà chiamata ad esprimere un parere sugli schemi di decreto legislativo con i quali il Governo attuerà la delega, e che in quella sede potrà anche verificare se sono stati rispettati che gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno che saranno accolti.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parer conforme a quello del relatore.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.51.

Alberto PAGANI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.52.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Catalano 2.53 fa presente che valgono le considerazioni formulate con riferimento agli identici emendamenti Garofalo 2.51 e Pagani 2.52.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 2.53, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.56, che prevede un apposito criterio di delega relativo a meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi, anche attraverso la previsione di forma di defiscalizzazione. Ritiene che tali meccanismi sono già previsti al numero 1) della lettera *i*) e osserva inoltre che il ricorso allo strumento della defiscalizzazione non è disciplinabile nell'ambito del codice della strada.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Nardi 2.56 e insiste per la votazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parer conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 2.56.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 2.56.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Zaratti 2.57 che prevede un apposito criterio di delega con cui si intende favorire l'introduzione di dispositivi idonei a segnalare la frenata dei veicoli. Osserva al riguardo che la normativa concernente i dispositivi installati sui veicoli è definita a livello di Unione europea.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaratti 2.57, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emen-

damenti Crivellari 2.58 e Piso 2.59, che prevedono l'installazione obbligatoria di dispositivi « *alcohol interlock* ». Anche in questo caso rileva che la normativa concernente i dispositivi installati sui veicoli è definita a livello di Unione europea.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parer conforme a quello del relatore.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.58.

Vincenzo PISO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.59.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garofalo 2.60 che prevede un apposito criterio di delega per assicurare l'efficacia delle sanzioni relative al mancato pagamento del pedaggio, anche prevedendo sanzioni accessorie e attribuendo al concessionario stradale ed autostradale anche il corrispettivo di tali sanzioni, comprese quelle accessorie, qualora l'accertamento venga effettuato dal personale del medesimo concessionario. Non ritiene infatti condivisibile la possibilità di prevedere sanzioni accessorie in caso di mancato pagamento del pedaggio, né ritiene opportuno attribuire la riscossione delle sanzioni ai concessionari.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.60.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.61, in quanto ritiene opportuno mantenere la previsione di misure di riduzione dell'entità della sanzione in caso di pagamento in tempi brevi, che sono già previste dalla legislazione vigente e che eventualmente possono essere perfezionate e rese più efficaci.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nardi 2.61, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.62 in quanto il principio dei meccanismi premiali per comportamenti virtuosi è già previsto in termini generali dal numero 1) della lettera *i*). Ritiene che, in sede di attuazione della delega, si potrà verificare come applicarlo anche alla fattispecie specifica del recupero dei punti persi.

Simone BALDELLI (FI-PdL) fa presente che la *ratio* dell'emendamento è quella di prevedere una gradualità nel meccanismo di recupero dei punti decurtati in caso di comportamento virtuoso. Fa presente che attualmente occorrono due anni trascorsi senza violazioni del codice per recuperare l'intero ammontare dei punti; ritiene invece opportuno, giudicando tale intervallo di tempo eccessivamente esteso soprattutto per i conducenti che guidano nelle grandi città, che venga prevista una gradualità nel recupero dei punti che consenta di recuperarne la metà dopo il primo anno e la totalità dopo il secondo. Ritiene che ancorché presente in via generale il criterio di attuare meccanismi premiali per comportamenti virtuosi, tale specifica, qualora condivisa dal relatore, possa meglio precisare l'indirizzo che il Governo è chiamato ad attuare.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che i contenuti dell'emendamento possano essere ripresi in un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

Simone BALDELLI (FI-PdL), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 2.62, riservandosi di presentare un ordine del giorno e

sottolineando l'impegno assunto dal rappresentante del Governo di dare attuazione a tale ordine del giorno in sede di definizione dei decreti delegati.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Dell'Orco 2.63 che esclude la riduzione delle sanzioni in caso di violazioni per le quali sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente. Osserva infatti che la disciplina vigente, di cui all'articolo 202, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 69 del 2013, già dispone in questo senso.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritiene che l'emendamento proponga l'inserimento di un principio condivisibile negli indirizzi che vengono dati al Governo per la riforma del codice della strada, per quanto tale principio risulti già presente nella legislazione vigente.

Diego DE LORENZIS (M5S) concorda con il collega dell'Orco e giudica opportuno ribadire tale indirizzo, come è accaduto per altri già previsti dalla normativa vigente, che sono stati ripresi all'interno del testo unificato in esame.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, pur non ritenendo strettamente necessario ribadire principi già previsti nel testo vigente del codice della strada, condividendo nel merito il contenuto dell'emendamento Dell'Orco 2.63, modifica il proprio parere esprimendo su tale emendamento parere favorevole.

Il viceministro Riccardo NENCINI, pur non ravvisando la necessità che quanto previsto dall'emendamento sia ribadito, in considerazione del fatto che esso trova piena corrispondenza nella normativa vigente, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dell'Orco 2.63 (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

riguardo a tali previsioni, si evidenzia, in generale, l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

sotto il profilo formale, si segnala altresì che occorre riferire le modifiche dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotte dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, al quarto periodo del comma 2 del citato articolo 47, anziché, come indicato, al terzo periodo;

l'articolo 22 reca diverse misure che incidono sulle modalità di organizzazione e di funzionamento delle Autorità indipendenti e che, per quanto concerne in modo specifico le competenze della IX Commissione, possono avere un impatto

significativo sull'espletamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, merita una valutazione particolarmente approfondita l'impatto che possono determinare sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività;

in particolare il comma 4 dell'articolo 22 prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti;

occorre in proposito rilevare che gli organismi ai quali si applica tale previsione svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, in altri di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti; la previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità, che non si vede come possa essere assicurata da concorsi unitari;

occorre altresì segnalare che l'Autorità di regolazione dei trasporti è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta

unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica; sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo appare opportuno escludere espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità in questione; tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità;

il comma 7 dell'articolo 22 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013;

si osserva al riguardo che le previsioni del comma 7 stabiliscono in modo dettagliato le modalità con cui le Autorità devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati; sembrerebbe più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio;

il comma 9 dell'articolo 22 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità

dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;

anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, si può rilevare che esse dettano disposizioni di dettaglio sulle sedi delle Autorità, che non necessariamente individuano la strada più efficace per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, sarebbe più opportuna una previsione che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producesse in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

una valutazione particolarmente approfondita è, anche per questo aspetto, necessaria con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma, anche tenendo conto delle spese già sostenute per la predisposizione dell'attuale sede presso il Lingotto di Torino,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) al comma 4 dell'articolo 18, sostituire le parole: « terzo periodo » con le seguenti: « quarto periodo »;

2) al comma 4 dell'articolo 22, dopo le parole: « di cui al comma 1 », inserire le seguenti: « destinato allo svolgimento dei servizi strumentali » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al reclutamento iniziale delle ottanta unità di personale previste nella pianta organica di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni »;

3) sostituire il comma 7 dell'articolo 22 con il seguente: « 7. Gli organismi di cui al comma 1 individuano ed attuano misure in materia di gestione dei servizi strumentali idonee a determinare, per ciascun organismo, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa sostenuta dallo stesso per la gestione dei medesimi servizi nell'anno 2013. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si definiscono strumentali i seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e ap-

palti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici »;

4) riformulare le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 22 nel senso di introdurre misure che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producano in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 22, valuti la Commissione di merito se sia opportuno abrogare la previsione in base alla quale la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

## ALLEGATO 2

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

riguardo a tali previsioni, si evidenzia, in generale, l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

sotto il profilo formale, si segnala altresì che occorre riferire le modifiche dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotte dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, al quarto periodo del comma 2 del citato articolo 47, anziché, come indicato, al terzo periodo;

l'articolo 22 reca diverse misure che incidono sulle modalità di organizzazione e di funzionamento delle Autorità indipendenti e che, per quanto concerne in modo specifico le competenze della IX

Commissione, possono avere un impatto significativo sull'espletamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, merita una valutazione particolarmente approfondita l'impatto che possono determinare sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività;

in particolare il comma 4 dell'articolo 22 prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti;

occorre in proposito rilevare che gli organismi ai quali si applica tale previsione svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, in altri casi di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti; la previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità, che non si vede come possa essere assicurata da concorsi unitari;

occorre altresì segnalare che l'Autorità di regolazione dei trasporti è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica; sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo appare opportuno escludere espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità in questione; tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità;

il comma 7 dell'articolo 22 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013;

si osserva al riguardo che le previsioni del comma 7 stabiliscono in modo dettagliato le modalità con cui le Autorità devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati; sembrerebbe più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio;

il comma 9 dell'articolo 22 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;

anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, si può rilevare che esse dettano disposizioni di dettaglio sulle sedi delle Autorità, che non necessariamente individuano la strada più efficace per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, sarebbe più opportuna una previsione che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producesse in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

una valutazione particolarmente approfondita è, anche per questo aspetto, necessaria con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma, anche tenendo conto delle spese già sostenute per la predisposizione

dell'attuale sede presso il Lingotto di Torino,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) *al comma 4 dell'articolo 18, sostituire le parole: «terzo periodo» con le seguenti: «quarto periodo»;*

2) *al comma 4 dell'articolo 22, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «destinato allo svolgimento dei servizi strumentali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al reclutamento iniziale delle ottanta unità di personale previste nella pianta organica di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;*

3) *sostituire il comma 7 dell'articolo 22 con il seguente: «7. Gli organismi di cui al comma 1 individuano ed attuano misure in materia di gestione dei servizi strumentali idonee a determinare, per ciascun organismo, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa sostenuta dallo stesso per la gestione dei medesimi servizi nell'anno 2013. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si definiscono strumen-*

*tali i seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici»;*

4) riformulare le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 22 nel senso di introdurre misure che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producano in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 22, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere le previsioni in base alle quali, da un lato, le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede a Napoli, non possono avere sede nella medesima città e, dall'altro, la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali e all'incidentalità da parte dei soggetti interessati, in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando il rispetto della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali; ».

**2. 49.** *(nuova formulazione)* De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

« *g-bis*) introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica; ».

**2. 50.** *(nuova formulazione)* Garofalo.

*Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ».*

**2. 63.** Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.